

Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDE)

Modifica del ...

Avamprogetto

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del,
ordina:*

I
la legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese¹ è modificata come segue:

Art. 2 lett. d

La presente legge disciplina:

- d. l'attribuzione e l'utilizzo del numero d'identificazione internazionale unico (*Legal Entity Identifier*, LEI).

Art. 3 cpv. 1 lett. g

¹Ai sensi della presente legge s'intende per:

- g. *LEI*: il numero non significativo unico conformemente alle raccomandazioni del *Global Legal Entity Identifier System* (GLEIS) che identifica un'unità IDI e le unità da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.

Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 2a Numero d'identificazione internazionale unico

Art. 10a Attribuzione del LEI

¹L'UST attribuisce un LEI a ogni unità IDI che ne faccia richiesta.

²Le unità IDI che gestiscono unità quali fondi o filiali possono richiedere un LEI per ognuna di tali unità.

Art. 10b Caratteristica del LEI

Il LEI è una caratteristica addizionale del registro IDI.

Art. 10c Costi

¹L'attribuzione del LEI è soggetta a pagamento.

²L'UST fornisce tale servizio secondo i costi calcolati sulla base di una contabilità analitica; gli importi fatturati devono consentire almeno di coprire le spese.

³L'UST pubblica le tariffe.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale stabilisce la data di entrate in vigore.

gg.mm.2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr